

FITeL

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA (S.I.A.E.)

n. 413

Ai fini della vigente convenzione nazionale stipulata tra la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori, la FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero), concernente la corresponsione dei compensi per diritti d'Autore nelle manifestazioni musicali, si dichiara che il Circolo

COMITATO ERMOCOLLE - ASSOCIAZ. PROM. SOCIALE


Sito in via IV NOVEMBRE 48


C.A.P. 63030 Città COLLI DEL TRONTO

con n. Soci 47 Cod. Fiscale 92045350441

Presidente CAVEZZI TOMMASO

è aderente alla FITeL per il corrente anno sociale, come risulta dal certificato di adesione rilasciato da questa Associazione con il numero d'ordine riportato sul frontespizio e quindi alla stessa vanno applicati gli sconti previsti dalla convenzione FITeL - SIAE





FITeL

AFFILIAZIONE

n. *kel3*.....

Con la presente si dichiara che la struttura denominata


COMITATO ERMOCOLLE-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

con sede in **COLLI DEL TRONTO** Via **IV NOVEMBRE 48**

C. F. **92045350441** Presidente **CAVEZZI TOMMASO** N° iscritti **47**

per l'anno **2009**

è affiliata alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) riconosciuto dal Ministero dell'Interno quale Ente Assistenziale con D.M. n° 59/C.24028 (A) 142 del 10/01/2001. È iscritta all'albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 34, Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06/09/2002. La presente affiliazione copre la responsabilità civile di tutto il gruppo dirigente CRAL, per euro 600.000,00 nonché rimborso spese legali fino a euro 7.000,00 come da polizze UNIPOOL da noi sottoscritte.





Il Ministro dell'Interno

-Vista l'istanza in data 7.5.1999 con la quale il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) - con sede in Roma alla Via Salaria n.80 ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, lettera E della legge 25.8.1991 n. 287 - a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti di pubblico spettacolo.

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, la Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, l'attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 20 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art.3 della legge 25.8.1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

DECRETA:

La Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, VI comma, lettera E della legge 25.8.1991, n. 287 che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma quarto della normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

Roma, 10 GEN. 2001

IL MINISTRO



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale
e le politiche giovanili*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'art.7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

VISTO il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

VISTE le istruzioni sulla tenuta del Registro, impartite ai propri uffici con provvedimento del 3 aprile 2002;

VISTA la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, datata 25 giugno 2002, come integrata con nota del 3 settembre successivo, presentata dalla FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero con sede legale in Roma, Via Salaria n. 80;

ESAMINATA l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, l'associazione nazionale, FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero con sede legale in Roma, Via Salaria n. 80 è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 34.

Roma, 6/11/2002

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Paola Chiari)

PER COPIA CONFORME